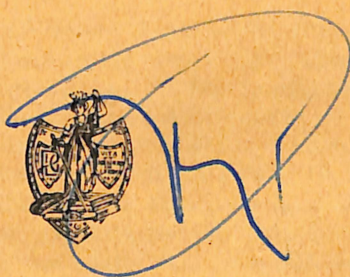


CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende industriali

- I - Contratto nazionale 1° dicembre 1937 e successive modificazioni.
- II - Regolamento della previdenza.
- III - Accordi integrativi per la provincia di Milano :
23/11/1945 - 17/12/1945 - 30/4/1946 - 12/11/1946
24/1/1947 - 29/4/1947 - 5/8/1947 - 15/6/1948



Num.

2032

9-950 - d

MILANO
L. di G. PIROLA
Via Cavallotti, 16

1950

Prezzo

L. 100.-

Contratto normativo

Stipulato in Roma il 1° dicembre 1937 e pubblicato nel B.U.M.C. del
31 gennaio 1938 - Fasc. n. 171 - alleg. 1299.

NORME GENERALI

Assunzione.

Art. 1. — All'atto dell'assunzione l'azienda rilascerà al viaggiatore o piazzista una lettera dalla quale risulti:

- a) la durata dell'eventuale periodo di prova;
- b) la qualifica, l'ampiezza del mandato conferito e della zona;
- c) il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda si impegna a tener in viaggio il viaggiatore;
- d) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidati allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;
- e) trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese, ecc.).

All'atto dell'assunzione il viaggiatore o piazzista deve presentare:

- 1) la carta d'identità;
- 2) il libretto di lavoro;
- 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

Contratto a termine.

Art. 2. — L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicate in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.

Comunque, agli effetti della indennità di cui all'art. 16, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine il lavoro per cui il viaggiatore o piazzista fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso, per il periodo fino alla loro scadenza.

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Le norme previste nel presente contratto e il trattamento economico di cui all'art. 26 si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.

Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Periodo di prova.

Art. 3. — L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.

Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per il licenziamento durante il primo mese la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al viaggiatore o piazzista sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto il viaggiatore o piazzista si intenderà confermato in servizio.

Per il viaggiatore o piazzista in prova la retribuzione potrà essere inferiore a quella minima che sarà fissata nei contratti integrativi ai sensi dell'art. 26. La differenza sarà però reintegrata al viaggiatore o piazzista che venga confermato in servizio.

Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Benemerienze nazionali.

Art. 4. — Ai viaggiatori o piazzisti che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuto, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

1) Mutilati di guerra: un anno;

2) ex combattenti della Grande Guerra che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni

ed ex combattenti in A. O. I. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi anteriormente al 5 maggio 1936: sei mesi;

3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata per gli ex combattenti dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare e integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato all'azienda — a pena di decadenza — dal viaggiatore o piazzista di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa su richiesta dell'azienda, e dal viaggiatore o piazzista in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.

Ferie.

Art. 5. — Il viaggiatore o piazzista ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:

- 10 giorni, in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni (1);
- 15 giorni, in caso di anzianità di servizio da oltre 2 sino a 10 anni;
- 20 giorni, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 sino a 25 anni;
- 30 giorni in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del viaggiatore o piazzista.

La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Permessi.

Art. 6. — Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.

Al viaggiatore o piazzista che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

(1) Il periodo minimo feriale è stato elevato a 12 giornate lavorative; vedasi l'art. 13 dell'accordo interconfederale 27-10-1946 a pag. 27.

Ai viaggiatori o piazzisti sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Retribuzioni.

Art. 7. — Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi.

In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 %, in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il viaggiatore o piazzista avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.

In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione al viaggiatore o piazzista dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10 % della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Tredicesima mensilità.

Art. 8. — L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal viaggiatore o piazzista; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

La tredicesima mensilità, fino a concorrenza del relativo importo, assorbe le eventuali gratifiche corrisposte dall'azienda.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13^a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

Trasferimenti.

Art. 9. — Il viaggiatore o piazzista trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

Il viaggiatore o piazzista che non accetti il trasferimento avrà diritto all'indennità di licenziamento e al preavviso salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del viaggiatore o piazzista e tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i viaggiatori e piazzisti attualmente in servizio, nei quali casi il piazzista o viaggiatore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

Al viaggiatore o piazzista che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

È dovuta inoltre la diaria per giorni sette al viaggiatore o piazzista celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni quindici — oltre un giorno per ogni figlio a carico — al viaggiatore o piazzista con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento il viaggiatore o piazzista debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al viaggiatore o piazzista.

Al viaggiatore o piazzista che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

Tutela della maternità.

Art. 10. — Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale evenienza conservare il posto alla viaggiatrice o piazzista per un periodo di sei mesi, corrispondendole l'intera retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.

Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dal successivo articolo 11 del presente contratto quando risultino più favorevoli alla viaggiatrice o piazzista a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.

Trattamento di malattia.

Art. 11. — L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia del viaggiatore o piazzista da un medico di sua fiducia.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'azienda conserverà al viaggiatore o piazzista non in prova il posto per un periodo di 4 mesi e mezzo se esso abbia una anzianità di servizio non superiore a cinque anni, e per un periodo di 8 mesi se abbia una anzianità di oltre cinque anni, senza interruzione dell'anzianità corrispondendogli nel primo caso la intera retribuzione per il primo mese e mezzo e la metà di essa per i successivi tre mesi; nel secondo caso la intera retribuzione per i primi due mesi e la metà di essa per gli altri sei mesi.

Eguale diritto spetterà al viaggiatore o piazzista, nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore o piazzista stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'art. 16. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

A favore del viaggiatore o piazzista si provvederà da parte delle organizzazioni stipulanti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, alla costituzione dell'assistenza mutualistica contro i rischi di malattia.

Servizio militare.

Art. 12. — La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva risolve di diritto il contratto (1), salvo patto in contrario più favorevole al viaggiatore o piazzista; l'azienda in caso di risoluzione del rapporto, corrisponderà al viaggiatore o piazzista non in prova una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 16, con un minimo pari ad un mese di retribuzione.

L'azienda esaminerà con particolare considerazione le domande di assunzione, presentate entro due mesi dal ritorno del viaggiatore o piazzista che abbia terminato il servizio di leva.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro del viaggiatore o piazzista non in prova; l'azienda conserverà il posto al viaggiatore o piazzista stesso e, ove non si tratti di richiamo a termine dell'ultimo comma del presente articolo, gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari alla sua retribuzione. Il tempo passato sotto le armi verrà computato, agli effetti dell'anzianità come passato in servizio.

Terminato il servizio militare, il viaggiatore o piazzista dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta all'azienda, per riprendere servizio: non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.

Il trattamento in caso di richiamo alle armi o di arruolamento volontario nelle Forze Armate dovuto per esigenze militari di carattere eccezionale è regolato dal R. D. L. 15 giugno 1936, n. 1374 e dalle relative norme di attuazione.

(1) Ora, per il D. L. 13 settembre 1946, n. 303, il rapporto di lavoro rimane sospeso e compete al lavoratore la conservazione del posto.

Doveri del viaggiatore o piazzista.

Art. 13. — Il viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:

1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;

2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 (1).

3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 14. — Le mancanze del viaggiatore o piazzista potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
- d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
- e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.

La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) e c).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.¹

Il licenziamento è inoltre indipendente alle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il viaggiatore o piazzista.

(1) R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825. — Disposizioni relative al contratto d'impiego privato.

Art. 8. — L'impiegato non può trattare per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.

È obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma di concorrenza sleale, nè durante, nè dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale.

Il principale, alla sua volta, non potrà con speciali convenzioni restringere la ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Art. 15. — Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per i viaggiatori e piazzisti di 1^a categoria che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio: mesi 1; per i piazzisti di 2^a categoria: giorni 15.

b) per i viaggiatori e piazzisti di 1^a categoria che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10: giorni 45; per i piazzisti di 2^a categoria: giorni 30.

c) per i viaggiatori e piazzisti di 1^a categoria che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: mesi 2; per i piazzisti di 2^a categoria giorni 45.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al viaggiatore o piazzista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al viaggiatore o piazzista dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Il viaggiatore o piazzista già in servizio al 1° gennaio 1938 manterrà *ad personam* l'eventuale maggior termine di preavviso a cui — in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive — avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianità successiva al 1° gennaio 1938, venga a percepire per indennità di licenziamento di cui all'art. 16 in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

Indennità di licenziamento.

Art. 16. — In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 14, comma primo, lettera e), si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° gennaio 1938 l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 (1), oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1° gennaio 1938, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 (2), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive:

b) per l'anzianità successiva al 1° gennaio 1938 l'indennità verrà liquidata nella misura di 25-30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1° gennaio 1938 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini, o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali *intuitu personae*, per i quali varrà la norma dell'art. 22.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato (2).

Se il viaggiatore o piazzista è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se il viaggiatore o piazzista non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento quanto il viaggiatore o piazzista percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza, (casce pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 17 del presente contratto.

(1) Il R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, concernente disposizioni relative all'impiego privato, all'art. 10 stabilisce l'indennità di licenziamento nella misura di mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato.

(2) Per il computo della retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità vedansi le nuove norme stabilite dall'art. 18 dell'accordo interconfederale 27-10-1946, pubblicato a pag. 27.

Previdenza.

Art. 17. — A favore dei viaggiatori o piazzisti regolati dal presente contratto è istituito un trattamento di previdenza mediante contributi mensili a carico delle aziende e dei viaggiatori o piazzisti, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3.

Tali contributi vengono fissati rispettivamente nella misura del 4 % e del 2 % sulla retribuzione (1).

Il contributo dovuto dal viaggiatore o piazzista verrà trattenuto dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione versato insieme a quello a suo carico secondo le norme che saranno fissate nel Regolamento di tale previdenza.

Il regolamento della previdenza prevista dal presente articolo, verrà concordato a parte con contratto che farà parte integrante del presente contratto (2).

Indennità in caso di morte.

Art. 18. — In caso di morte del viaggiatore o piazzista spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termini degli artt. 15 e 16, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza (casce pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda; non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista all'art. 17 del presente contratto.

In caso di mancanza di coniuge e di congiunti viventi a carico entro il 4° grado, il datore di lavoro verserà una somma corrispondente al trattamento predetto, ai figli ed al coniuge del viaggiatore o piazzista non viventi a carico di questi.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.

(1) Contratto Collettivo nazionale 27 settembre 1939 (B.U.M.C. n. 239 - Alleg. 2221).

Art. 1. — Nei confronti dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende industriali soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia i contributi a carico del datore di lavoro e del viaggiatore o piazzista per il trattamento di previdenza di cui all'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali 1° dicembre 1937 (pubbl. suppl. Boll. Uff. Ministero Corporazioni 31 gennaio 1938, fasc. 171, all. 1299) sono ridotti rispettivamente alla misura dell'1 % sulla retribuzione.

Nei confronti dei viaggiatori e piazzisti non soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, i contributi a carico del datore di lavoro e del viaggiatore o piazzista restano invece fissati nella misura rispettivamente del 4 % e del 2 %, come stabilito dall'art. 17 del contratto nazionale di lavoro sopra citato.

Art. 2. — Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° maggio 1939 ed avrà la stessa durata del Contratto Collettivo citato all'art. 1, di cui forma parte integrante.

(Per la decorrenza della riduzione del contributo, vedasi l'art. 3 comma 4° del regolamento della previdenza qui pubblicato a pag. 16).

(2) Il regolamento della previdenza, stipulato il 13 gennaio 1941, è qui pubblicato a pag. 16.

Risoluzione del rapporto (1).

Art. 19. — Al viaggiatore o piazzista dimissionario che abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia una anzianità di servizio di almeno trenta anni presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio in misura equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 16.

All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, sarà concesso un compenso equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 16.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte del viaggiatore o piazzista per cause attribuibili all'imprenditore e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto al viaggiatore o piazzista un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Cessione o trasformazione d'azienda.

Art. 20. — La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per sé il contratto d'impiego, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Certificato di lavoro.

Art. 21. — Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione del viaggiatore o piazzista, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il viaggiatore o piazzista ha svolto la sua attività nell'azienda, e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Nel certificato di lavoro sarà specificato se il viaggiatore o piazzista abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall'art. 4 e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.

Inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 22. — Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

(1) Nuove norme per la corresponsione dell'indennità di anzianità ai viaggiatori e piazzisti dimissionari sono contenute nell'accordo integrativo 30 aprile 1946, pubblicato in questo fascicolo.

Sostituzione degli usi.

Art. 23. — Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'art. 16 per indennità di licenziamento relativa all'anzianità di servizio sino al 1° gennaio 1938 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso all'art. 15 sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini, anche se più favorevoli ai viaggiatori o piazzisti, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

Disposizioni generali.

Art. 24. — Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato (1).

Ferma la inscindibilità di cui all'art. 22, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al viaggiatore o piazzista, salvo quanto disposto dagli artt. 15, 16 e 23.

NORME SPECIALI ED ECONOMICHE.

Qualifica.

Art. 25. — Agli effetti del presente contratto si ritiene:

a) Viaggiatore, l'impiegato assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per il collocamento di articoli trattati dalla medesima, sia che viaggi a proprie spese, come a spese della ditta, sia che abbia retribuzione fissa oppure totalmente o parzialmente a provvigione, abbia o meno le spese a proprio carico.

b) Piazzista, l'impiegato assunto stabilmente da una ditta con l'incarico di collocare in una determinata città ed immediati dintorni gli articoli trattati dalla ditta stessa, comunque sia retribuito.

I piazzisti si distinguono in piazzisti di 1^a e 2^a categoria.

Si considera di prima categoria il piazzista che per l'importanza delle mansioni affidategli può essere equiparato al viaggiatore, con la sola differenza della limitazione della zona.

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto non esclude la qualifica di viaggiatore o di piazzista il fatto che questi con consenso scritto della ditta dalla quale dipende tratti anche articoli di altre ditte, previ opportuni accordi tra esse.

Stipendi.

Art. 26. — La retribuzione minima mensile del viaggiatore o del piazzista di 1^a categoria non potrà essere inferiore a quella stabilita per gli impiegati di concetto nei contratti collettivi integrativi per la cate-

(1) Il R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 sull'impiego privato è pubblicato nel fascicolo n. 601 della Collezione legale Pirola.

goria di industria a cui appartiene l'azienda dalla quale il viaggiatore o piazzista dipende; non potrà essere inferiore a quella degli impiegati d'ordine per i piazzisti di 2^a categoria (1).

Qualora i contratti integrativi di cui sopra prevedano due distinti minimi di stipendio per gli impiegati di concetto amministrativi e per quelli tecnici, la retribuzione minima mensile del viaggiatore e del piazzista di 1^a categoria non potrà essere inferiore a quella prevista dal maggiore dei due minimi.

Eguale criterio si seguirà per il piazzista di 2^a categoria nel caso che i contratti integrativi dell'industria prevedano per gli impiegati d'ordine tecnici e amministrativi due minimi distinti.

Per il viaggiatore ed il piazzista retribuiti in tutto o in parte a provvigione, per retribuzione mensile si intenderà la media mensile dei guadagni globali percepiti nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Nel caso in cui il rapporto si inizi nel corso dell'anno la media sarà computata alla fine del secondo anno solare per tutto il periodo di servizio.

Nel caso di cessazione del rapporto prima della fine del secondo anno solare di servizio si prenderà a base il periodo di servizio prestato. Nel caso di anzianità maggiore la frazione dell'ultimo anno verrà aggiunta all'anno solare precedente.

Provvigioni.

Art. 27. — Qualora il viaggiatore o piazzista sia pagato in tutto o in parte con una provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente non sarà dovuta al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65 per cento.

Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che essendo stati già approvati siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.

Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione al viaggiatore o al piazzista del conto relativo ed esibendo ove occorra, copie delle fatture.

La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture dedotti vuoti, bolli, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni accordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.

Qualora il viaggiatore o il piazzista sia pagato in tutto o in parte a provvigione, avrà diritto di chiedere mensilmente degli acconti in misura non superiore a 3-5 delle provvigioni relative alle fatture spedite nel mese

(1) La tabella dei minimi di stipendio per gli impiegati dell'industria, in vigore dal 1° aprile 1948, è pubblicata a pag. 22.

precedente e in ogni caso avrà diritto al minimo di stipendio di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Al viaggiatore o al piazzista retribuito totalmente o parzialmente a provvigione spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate tra la ditta e il dipendente viaggiatore o piazzista.

La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso, salvo quanto disposto sopra.

Riposo settimanale.

Art. 28. — Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (1).

Qualora per ragioni di dislocazioni non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese per godere il periodo di riposo avrà diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.

Il viaggiatore per l'estero, usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Diarie.

Art. 29. — La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituisce ad ogni effetto almeno per il 40 % parte integrante della retribuzione.

Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore quando è in sede a disposizione dell'azienda nella città ove egli risiede abitualmente.

Qualora però durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda avrà una indennità nella misura di 2-5 della diaria;

b) se invece il viaggiatore, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera d) dell'art. 2.

(1) LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 370.

Art. 15. — Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile, il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purchè la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

Risoluzione del rapporto per mancati viaggi.

Art. 30. — Qualora il viaggiatore retribuito in tutto o in parte a provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale di cui all'art. 2, il rapporto d'impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso con diritto da parte di questi a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennità compresa quella di mancato preavviso.

Norme speciali.

Art. 31. — Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente contratto e che pertanto reintrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.

Decorrenza e durata del contratto.

Art. 32. — Il presente contratto decorrerà dal 1° gennaio 1938 ed avrà la durata di anni cinque; in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

Regolamento della previdenza

C. C. N. 13 gennaio 1941 pubblicato nel B.U.M.C. del 30 giugno 1941 - Fasc. n. 261 - alleg. 2422.

Art. 1. — Tutte le aziende industriali, artigiane e cooperative e tutti i viaggiatori ed i piazzisti cui sia applicabile il contratto nazionale di lavoro 1° dicembre 1937 (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni 31 gennaio 1938, all. 1299) sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 2. — Le aziende dovranno rimettere all'Istituto gestore di cui all'art. 10, un elenco completo dei viaggiatori e piazzisti dipendenti, con i necessari elementi individuali (nome, cognome, paternità, data di nascita, domicilio, retribuzione ecc. ecc.), secondo le istruzioni che saranno impartite in sede di gestione.

Art. 3. — I contributi devono essere versati dalle aziende con le modalità che saranno fissate in sede di gestione, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico del viaggiatore e piazzista, nella rispettiva misura del 4 % e 2 % della retribuzione lorda, fino alla concorrenza di L. 60.000 annue.

Per i viaggiatori e piazzisti soggetti alla assicurazione di invalidità e vecchiaia i contributi sono fissati nella misura del 2 % metà a carico delle aziende e metà a carico del viaggiatore e piazzista.

La parte di contributo dovuta dai dipendenti viaggiatori e piazzisti verrà trattenuta dalle aziende all'atto della corresponsione della retribuzione, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 3 del contratto nazionale dei viaggiatori e piazzisti per il periodo di prova.

L'obbligo del versamento dei contributi decorre dal 1° gennaio 1938. La riduzione di cui al secondo comma del presente articolo ha effetto dal 1° maggio 1939 per i viaggiatori e piazzisti, soggetti alle assicurazioni sociali, aventi retribuzione non superiore a L. 1.500 mensili, dal 1° settembre 1939 per coloro che pur avendo una retribuzione superiore a L. 1.500 sono soggetti alla assicurazione invalidità e vecchiaia, in base al terzo comma dell'art. 5 del R. D. L. 14 aprile 1939, n. 636.

Il versamento da parte delle aziende all'Istituto gestore sarà eseguito per quanto riguarda lo stipendio normale, subito dopo il pagamento di esso e comunque non oltre il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio stesso; per la tredicesima mensilità le provvigioni, partecipazioni agli utili, premi di produzione, di cui al comma seguente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono liquidate.

Agli effetti del calcolo dei contributi si intendono compresi nella retribuzione, oltre allo stipendio, gli altri elementi costitutivi della retribuzione quali provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili e 40 % delle diarie, in quanto abbiano carattere continuativo e siano di ammontare determinato. I contributi sono dovuti anche sulla indennità

sostitutiva del preavviso, nel solo caso in cui essa sia corrisposta al lavoratore.

Art. 4. — Le aziende che effettueranno i versamenti oltre i termini massimi di cui all'articolo precedente, saranno soggette al pagamento di una somma pari all'1 % dell'ammontare del contributo per ogni mese, intero, di ritardo, con un minimo dell'1 % anche nell'ipotesi che il ritardo non superi il mese.

Il provento delle somme di cui sopra sarà devoluto al Fondo di Assistenza previsto all'art. 17.

Art. 5. — L'iscrizione alla previdenza permane per tutta la durata del rapporto di impiego di ciascun viaggiatore o piazzista ed il versamento delle quote di previdenza è dovuto per tutti i periodi in cui, in base al contratto di lavoro, l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione intera o parziale.

Pertanto nei periodi di assenza per malattia od infortunio oltre i termini previsti dall'art. 11 del contratto nazionale o nei periodi di disoccupazione, cessa temporaneamente l'obbligo di versamento per la previdenza.

Tanto le aziende quanto i viaggiatori e piazzisti dipendenti avranno facoltà di effettuare in ogni momento, durante il periodo in cui permane la iscrizione, versamenti di carattere straordinario.

Tali versamenti dovranno essere tenuti distinti e non potranno essere calcolati in conto dei contributi obbligatori i quali dovranno essere sempre versati nella misura di cui al precedente art. 3.

Per i versamenti facoltativi effettuati dalle aziende, vale, agli effetti del diritto di deduzione consentito dal R. D. L. 21 marzo 1928, n. 740, quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 16 del contratto nazionale 1° dicembre 1937.

Art. 6. — Per ogni viaggiatore o piazzista iscritto sarà provveduto alla apertura di un conto personale; le quote mensili saranno accreditate sul conto non appena versate.

L'Istituto gestore provvederà a far tenere ad ogni viaggiatore o piazzista, tramite la Federazione Nazionale dei Lavoratori Ausiliari del Commercio Interno ed Estero, un estratto conto delle quote accreditate nel conto personale, una volta l'anno ed inoltre a giustificata richiesta del viaggiatore o piazzista.

Art. 7. — La liquidazione del conto di previdenza viene effettuata su richiesta scritta del viaggiatore o piazzista, o dei suoi eredi in caso di premorienza, e sarà fatta in contanti.

La liquidazione avviene normalmente al 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne, oppure al 55° anno di età per gli uomini e al 50° anno di età per le donne, quando concorra il requisito della occupazione, anche non continuativa, presso aziende industriali, artigiane e cooperative, similari, per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne.

Perdurando il rapporto di impiego oltre i limiti suddetti, continuano gli obblighi relativi alla previdenza, e la liquidazione verrà corrisposta solo al momento della cessazione del rapporto di impiego.

La liquidazione del conto di previdenza, in caso di morte del viaggiatore o piazzista, sarà fatta agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi entro il quarto grado.

La liquidazione può essere anticipata rispetto ai termini di cui al secondo comma:

- 1) al viaggiatore o piazzista in caso di invalidità permanente;
- 2) alle viaggiatrici o piazziste che cessano il rapporto di impiego per matrimonio o in dipendenza della sopravvenuta maternità;
- 3) in caso di disoccupazione, quando il periodo di disoccupazione continuativa abbia superato i dodici mesi, salvo quanto previsto al successivo art. 8;
- 4) quando siano decorsi due anni dall'ultimo versamento del contributo obbligatorio;
- 5) nei casi in cui, a giudizio della Commissione provinciale di cui all'art. 14, la richiesta sia giustificata da eccezionali e rari motivi ed il viaggiatore o piazzista non sia più soggetto al contratto nazionale 1° dicembre 1937.

Ai sensi del numero 1 del presente articolo si considera invalido l'iscritto che abbia risolto il rapporto di lavoro, avendo subito una minorazione permanente della sua capacità generica di guadagno superiore alla metà di quella normale e sempre subordinatamente al parere della Commissione provinciale di cui all'art. 14.

Art. 8. — Nel caso di disoccupazione il viaggiatore o piazzista avrà facoltà di richiedere, dopo sei mesi dalla data dell'ultimo versamento, un acconto fino al massimo della metà della somma accantonata a suo nome, dedotti gli eventuali prestiti.

La concessione di tali acconti è deliberata dalla Commissione provinciale di cui all'art. 14.

Art. 9. — Alle condizioni e con le modalità che saranno previste dalla convenzione di cui all'articolo seguente, su decisione della Commissione provinciale e in base ai criteri impartiti dalla Commissione Centrale di cui all'art. 11, potranno essere concessi prestiti su fondi accantonati nei rispettivi conti individuali a viaggiatori e piazzisti che vengono a trovarsi in particolare stato di necessità.

Art. 10. — I contributi di cui all'art. 3 saranno versati all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed impiegati in capitalizzazione finanziaria secondo le condizioni e modalità che saranno previste in apposita convenzione. Questa stabilirà altresì le modalità con le quali l'Istituto provvederà alla riscossione dei contributi, alla tenuta dei conti, a tutte le forme di liquidazione e di pagamento a favore degli impiegati.

Art. 11. — È istituita una Commissione Centrale di cui faranno parte tre membri designati dalla Confederazione degli Industriali, tre membri designati dalla Federazione Nazionale Lavoratori Ausiliari del Commercio Interno ed Estero, un membro designato dal Ministero delle Corporazioni e due membri designati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il Presidente di tale Commissione sarà nominato nel suo seno di comune accordo e, in mancanza di intesa, sarà designato dal Ministero delle Corporazioni.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti più uno e di almeno uno dei rappresentanti di ciascuna Confederazione.

Ogni componente della Commissione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 12. — La Commissione di cui all'articolo precedente avrà nome « Commissione Centrale per la Previdenza dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende industriali » ed avrà sede in Roma presso la Federazione Nazionale dei Lavoratori del Commercio Interno ed Estero.

Art. 13. — Spetta alla Commissione Centrale:

1) sovrintendere nell'interesse della previdenza alla applicazione del presente Regolamento e della convenzione che verrà stipulata con l'Istituto gestore, e in particolare modo, fissare le norme relative al versamento dei contributi ed esaminare l'andamento dei versamenti stessi in base alle periodiche comunicazioni dell'Istituto;

2) esprimere il proprio parere sulla impostazione tecnica dei servizi contabili, amministrativi e statistici della gestione;

3) decidere in merito alle richieste di liquidazione, di concessione di acconti, di prestiti, per le quali il parere delle Commissioni provinciali non sia stato unanime;

4) decidere sulle proposte delle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 in ordine alle richieste di sovvenzione da parte del Fondo di assistenza;

5) proporre alle due Associazioni stipulanti i perfezionamenti suggeriti dalla pratica e sottoposti ad essa dalle Commissioni provinciali, nonchè procedere all'esame di eventuali studi diretti a sviluppare le varie forme di previdenza;

6) adempiere a tutti gli altri compiti che le assegneranno le Associazioni stipulanti di comune accordo;

7) deliberare sui ricorsi presentati dalle ditte o dai viaggiatori e piazzisti;

8) esaminare gli eventuali rilievi prospettati dalle Associazioni stipulanti o dall'Istituto gestore circa l'attività svolta dalle Commissioni provinciali;

9) seguire l'attività della gestione, raccogliendo gli elementi relativi alle operazioni di liquidazione, di acconto, di prestiti e sussidi.

Art. 14. — In ogni provincia, con sede presso l'Unione dei Lavoratori del Commercio, è istituita una Commissione che avrà nome « Commissione Provinciale per la Previdenza dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da Aziende Industriali ».

Di tale Commissione faranno parte da due o tre membri designati dalla Unione degli Industriali e da altrettanti membri designati dall'Unione dei Lavoratori del Commercio.

Tale Commissione si riunirà almeno una volta al mese presso la predetta sede.

Art. 15. — Spetta alla Commissione provinciale:

1) decidere in merito alle domande di liquidazione, di concessioni di acconti o di prestiti;

2) esaminare in sede di conciliazione le eventuali questioni relative alla valutazione delle retribuzioni in natura di cui al precedente art. 3;

3) rimettere, con proprio parere, alla Commissione Centrale, le proposte per la concessione di sovvenzioni straordinarie da parte del Fondo di assistenza;

4) curare i rapporti con i servizi locali, eventualmente all'uopo costituiti, dell'Ente gestore;

5) assolvere a tutti gli altri compiti che venissero ad essa affidati dalla Commissione Centrale.

Art. 16. — L'Istituto gestore costituirà un « Fondo conti sospesi » nel quale affluiranno le somme da esso liquidate ma non ritirate dagli aventi diritto entro sei mesi dalla comunicazione agli interessati.

Sulle somme di detto Fondo l'Istituto gestore corrisponderà lo stesso saggio di interesse previsto per la capitalizzazione, in base all'art. 10, il cui provento sarà devoluto al Fondo di assistenza di cui all'articolo seguente.

Art. 17. — L'Istituto gestore istituirà anche un conto generale denominato « Conto di assistenza ».

Scopo di tale fondo è quello di concedere erogazioni straordinarie a favore di quei viaggiatori e piazzisti che, per comprovate ragioni di carattere prevalentemente familiare, vengono a trovarsi in condizioni di particolare bisogno e, in caso di morte del viaggiatore o piazzista, a favore del coniuge o dei congiunti entro il quarto grado viventi a suo carico.

Tale fondo è alimentato:

a) da lasciti, donazioni, erogazioni, ecc.;

b) dai proventi di cui all'art. 4;

c) dagli interessi sulle somme liquidate dall'Istituto ma non riscosse dai singoli viaggiatori o piazzisti ai sensi dell'art. 16;

d) dal provento dei conti individuali non liquidati nel caso di cui al comma 1° dell'art. 7 per mancanza di eredi legittimi o testamentari, o non liquidati dagli aventi diritto entro i limiti della prescrizione di legge;

e) dagli interessi patrimoniali del Fondo stesso.

Art. 18. — Le erogazioni per assistenza verranno concesse, su richiesta scritta o motivata, ai viaggiatori e piazzisti o, in caso di morte, al coniuge ed ai congiunti di cui all'articolo precedente e su proposta della Commissione provinciale, dalla Commissione Centrale che, a suo giudizio insindacabile, deciderà caso per caso, anche in base alle disponibilità del Fondo di Assistenza.

Art. 19. — Le Associazioni stipulanti si riservano di concordare le modalità per il passaggio alla gestione della Previdenza, di cui al presente Regolamento, dei conti individuali già accantonati presso Casse di Previ-

denza, preesistenti al 1° dicembre 1937 delle quali venga deciso l'assorbimento.

Art. 20. — Il presente Regolamento non si applica nei confronti di quei viaggiatori e piazzisti che facciano parte di Casse di Previdenza autorizzate dalle Associazioni stipulanti mediante appositi regolamenti e che godano di un migliore trattamento previdenziale accertato e riconosciuto.

In tutti i casi ove sia possibile, verificandosi il passaggio di un viaggiatore o piazzista da un'azienda che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non sia tenuta all'applicazione del presente Regolamento, ad un'altra azienda sottoposta alla disciplina del Regolamento stesso, quando gli accantonamenti siano effettuati in appositi Conti individuali o comunque riferiti personalmente al viaggiatore o piazzista, sarà provveduto al passaggio dell'ammontare dei conti individuali all'Istituto gestore.

In caso di passaggio inverso sarà provveduto al trasferimento dell'ammontare del conto individuale all'Istituto gestore alla Cassa di nuova destinazione, riconosciuta ai sensi del presente articolo.

In caso di liquidazione di Casse di previdenza preesistenti, la liquidazione avverrà secondo le norme previste dagli Statuti delle singole Casse o secondo le modalità stabilite dalle due Confederazioni stipulanti.

Quando il viaggiatore o piazzista cessa di essere soggetto al contratto nazionale 1° dicembre 1937, la Commissione Centrale potrà, caso per caso, a richiesta dell'interessato, disporre il passaggio delle somme, esistenti al suo conto individuale, alle forme di previdenza eventualmente esistenti anche per la nuova attività esercitata al di fuori del settore industriale. Qualora il viaggiatore o piazzista, per l'attività precedentemente esercitata anche in settori diversi da quello industriale, abbia fruito di un trattamento previdenziale, la Commissione Centrale potrà autorizzare l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a ricevere l'ammontare degli accantonamenti esistenti presso l'istituzione previdenziale, cui il viaggiatore o piazzista apparteneva in precedenza, ove i regolamenti di questa prevedono tale passaggio.

Art. 21. — Gli incarichi di cui agli articoli 11 e 14 sono gratuiti.

Art. 22. — Il presente Regolamento ha la decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nel Supplemento al *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni ed avrà la durata fino al 31 dicembre 1942.

Ai sensi dell'art. 19, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le Associazioni stipulanti prenderanno in esame, caso per caso, la situazione delle aziende presso le quali esistevano al 1° dicembre 1937 trattamenti previdenziali che le aziende medesime hanno continuato a mantenere.

Art. 23. — Le Associazioni stipulanti provvederanno alla pubblicazione della raccolta delle disposizioni relative alla Previdenza dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da Aziende Industriali ed alla loro distribuzione agli interessati per tramite delle aziende.

MINIMI DI STIPENDIO IMPIEGATI INDUSTRIA IN VIGORE DAL 1° APRILE 1948
(Accordo 14 aprile 1948)

CATEGORIE	1ª Zona (I)		2ª Zona (I)		3ª Zona (I)		4ª Zona (I)	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
1ª CATEGORIA	31.500	31.500	30.400	30.400	29.500	29.500	28.800	28.800
2ª CATEGORIA:								
maggiori 21 anni	21.850	18.350	21.050	17.750	20.400	17.250	19.950	16.850
inferiori 21 »	17.300	14.450	16.600	13.900	16.200	13.600	15.800	13.250
3ª CATEGORIA A								
superiori 21 anni	13.750	11.650	13.250	11.200	12.800	10.900	12.450	10.550
da 19 a 21 »	12.250	10.300	11.800	9.950	11.450	9.700	11.150	9.350
» 18 a 19 »	10.250	8.800	9.950	8.550	9.650	8.250	9.400	8.000
» 17 a 18 »	9.600	8.200	9.200	7.900	8.950	7.650	8.650	7.400
sotto 17 »	8.200	7.000	7.950	6.800	7.700	6.550	7.550	6.400
3ª CATEGORIA B								
superiori 21 anni	10.200	8.700	9.800	8.370	9.460	8.070	9.210	7.830
da 19 a 21 »	9.100	7.650	8.750	7.340	8.460	7.140	8.260	6.970
» 18 a 19 »	7.650	6.510	7.350	6.230	7.140	6.080	6.940	5.960
» 17 a 18 »	7.100	6.080	6.800	5.770	6.600	5.620	6.400	5.530
sotto 17 »	6.100	5.230	5.900	5.050	5.700	4.880	5.600	4.780

(I) *Prima zona:* Genova, Milano, Torino, Napoli, Roma.
Seconda zona: Alessandria, Asti, Aosta, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, La Spezia, Novara, Padova, Savigliano, Savona, Varese, Venezia, Vercelli, Ancona, Bari, Firenze, Foggia, Livorno, Massa Carrara, Palermo, Pisa, Salerno, Taranto, Terni.
Terza zona: Belluno, Bergamo, Cremona, Cuneo (escluso Savigliano), Ferrara, Forlì, Imperia, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine.

ne, Verona, Vicenza, Arezzo, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Frosinone, Grosseto, l'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Matera, Messina, Perugia, Pescara, Pistoia, Rieti, Sassari, Siena, Viterbo.
Quarta zona: Agrigento, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Campobasso, Enna, Macerata, Nuoro, Pesaro, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Teramo, Trapani.

Accordi integrativi per la provincia di Milano

ACCORDO 23 Novembre 1945.

Il 23 novembre 1945, tra l'Associazione Industriale Lombarda di Milano, e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, considerato che la categoria dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali disciplinati dal Contratto Nazionale di Lavoro 1° dicembre 1937, non ha beneficiato di alcun provvedimento legislativo e contrattuale perequativo delle retribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 1945:

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni dei prestatori d'opera anzidetti con quelle dei rimanenti lavoratori dell'industria, si è addivenuti alla stipulazione del presente accordo collettivo;

Art. 1. — *Livelli minimi dei guadagni medi mensili.*

Con decorrenza dal 1° settembre 1945 i guadagni globali medi mensili previsti dal contratto nazionale di lavoro 1° dicembre 1937 (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori ai livelli seguenti:

	Uomini	Donne
Viaggiatori - piazzisti di 1ª categoria	L. 6.200	5.200
Piazzisti di 2ª categoria	» 4.750	4.000

Art. 2. — *Aggiornamento delle retribuzioni di fatto.*

Ciascun lavoratore interessato deve essere messo in condizione di conseguire nel periodo settembre-novembre 1945, rispetto al guadagno medio realizzato nel periodo ottobre-dicembre 1944, una maggiorazione del guadagno medio mensile (esclusa la sola indennità di contingenza) pari alle quote seguenti:

	Uomini	Donne
Viaggiatori - piazzisti di 1ª categoria	L. 4.000	3.500
Piazzisti di 2ª categoria	» 3.200	2.600

Ove tale maggiorazione non risulti già in fatto acquisita, in tutto o in parte, da ciascun interessato, l'azienda dovrà introdurre, fermo restando il sistema di retribuzione in atto, quel qualsiasi correttivo di guadagno la cui applicazione metta il lavoratore in condizione di conseguire la maggiorazione di cui trattasi integralmente e sino a concorrenza: ciò con decorrenza dal 1° settembre 1945. Non competendo peraltro la maggiorazione di cui sopra al lavoratore che abbia raggiunto, nel trimestre settembre-novembre 1945, un guadagno medio mensile di L. 15.000 se trattasi di viaggiatore e piazzista di 1ª categoria o di L. 10.000 se trattasi di piazzista di 2ª categoria, in tali casi i sistemi di retribuzione rimarranno del tutto invariati.

Art. 3. — *Rimborso spese.*

Le spese di vitto e alloggio sostenute dai viaggiatori e piazzisti durante i giorni di viaggio, ove non sia diversamente convenuto, saranno compen-

sate di comune accordo tra le parti a piè di lista o con corresponsione di diaria fissa. Ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, con decorrenza dal 1° settembre 1945, la diaria fissa non potrà essere inferiore a L. 500 giornaliera.

Art. 4. — Assorbimento indennità di presenza.

I livelli di retribuzioni previsti dal precedente art. 1 sono comprensivi dall'indennità giornaliera di presenza, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente.

Art. 5. — Condizioni di miglior favore.

Restano in vigore le norme contrattuali non contemplate nel presente accordo, nonchè le migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 6. — Rapporti sindacali.

Attuandosi con il presente accordo una perequazione generale delle condizioni di tutti i viaggiatori e piazzisti delle varie imprese, quali le parti contraenti concordemente ritengono necessaria per il ristabilirsi di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa di accordo direttamente tra le imprese e gli interessati, fatto solo eccezione per le questioni strettamente individuali, per quanto riguarda materia sindacale, e specialmente di retribuzione, in quanto tali trattative ed accordi dovranno avere luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive Organizzazioni sindacali (Camera del Lavoro e Associazione Industriale Lombarda).

Richieste, trattative ed accordi del genere, che perturberebbero la situazione, ed annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta, ed attuata, non saranno in alcun modo promosse o sostenute dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti rispettivamente delle Commissioni interne o delle aziende che vi partecipassero.

Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende ed i dipendenti che si attuassero in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto, dalle due organizzazioni sindacali e considerato implicitamente nullo.

ACCORDO 17 Dicembre 1945.

Il 17 dicembre 1945 tra l'Associazione Lombarda degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano.

richiamato l'accordo del 23 novembre 1945 relativo alla perequazione delle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da Aziende industriali;

visto il concordato 6 dicembre 1945 per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'Italia del Nord il quale fissa all'art. 9 i nuovi minimi di stipendi decorrenti dal 1° dicembre 1945, per gli impiegati dei dipendenti da aziende industriali;

si è addivenuti alla stipulazione del presente accordo collettivo.

Art. 1. — A far tempo dal 1° dicembre 1945 — fermi restando i minimi indicati nell'art. 1 del sopra richiamato accordo 23-11-1945 relativo alla perequazione dei viaggiatori e piazzisti sino al 30 novembre 1945 — i guadagni globali medi mensili dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori ai livelli seguenti:

	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
Viaggiatori e piazzisti di 1ª categoria	L. 6.825	5.780
Piazzisti di 2ª categoria	» 5.225	4.400

Art. 2. — Si conferma quant'altro disposto nel richiamato accordo 23 novembre 1945 relativo alla perequazione delle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti.

ACCORDO 30 Aprile 1946.

Milano, addì 30 aprile 1946, tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano, richiamati gli accordi 23 novembre 1945 e 17 dicembre 1945, relativi alla perequazione delle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali; richiamato il contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1937; visto l'accordo interconfederale 30 marzo 1946, integrativo delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937 per gli impiegati dipendenti da aziende industriali; si è addivenuto alla stipulazione del presente accordo collettivo:

Art. 1. — Fermi restando i minimi stabiliti dall'art. 1 dell'accordo 17 dicembre 1945, a far tempo dal 1° aprile 1946 ciascun viaggiatore o piazzista dipendente da azienda industriale deve essere messo in condizione di conseguire, rispetto al guadagno medio realizzato in precedenza, un maggior guadagno medio mensile (esclusa la sola indennità di contingenza pari alle quote seguenti):

	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
Viaggiatori - piazzisti di 1ª categoria	L. 2.000	1.800
Piazzisti di 2ª categoria	» 1.500	1.200

Ove tale maggiorazione non risulti già in fatto acquisita in tutto od in parte da ciascun interessato, l'azienda dovrà introdurre, fermo restando il sistema di retribuzione in atto, quel qualsiasi correttivo di guadagno la cui applicazione metta il lavoratore in condizione di conseguire la maggiorazione di cui trattasi integralmente o sino a concorrenza.

Art. 2. — Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte al viaggiatore o piazzista le aliquote sottoindicate della indennità di licenziamento di cui all'art. 16 del contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1937:

la metà, quando il lavoratore non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti;

i tre quarti, quando il lavoratore abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni, ma non i 10 anni, di servizio compiuti;

l'intero trattamento quando il lavoratore abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 10 anni di servizio compiuti.

ACCORDO 12 novembre 1946.

In Milano, addì 12 novembre 1946 tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano - Sindacato Viaggiatori e Piazzisti, richiamati gli accordi 23 novembre 1945, 17 dicembre 1945 e 30 aprile 1946; tra di esse stipulati relativamente alla perequazione delle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali; richiamato il contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1937; visto l'accordo di sistemazione e tregua salariale stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro in data 27 ottobre 1946; si è addivenuto alla stipulazione del seguente accordo collettivo a favore dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali della provincia di Milano.

Art. 1. — *Livelli minimi dei guadagni medi mensili.*

Con decorrenza 1° ottobre 1946 i minimi di guadagno globale medio mensile sin qui in atto (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori ai livelli seguenti:

	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
Viaggiatori e piazzisti di 1ª categoria	L. 12.000	10.000
Piazzisti di 2ª categoria	» 9.150	7.700

Art. 2. — *Aggiornamento delle retribuzioni di fatto.*

Ciascun lavoratore interessato deve essere messo in condizione di conseguire nel periodo ottobre-dicembre 1946, rispetto al guadagno medio realizzato nel periodo 1° aprile 1946 - 30 settembre 1946, una maggiorazione del guadagno medio mensile (esclusa la sola indennità di contingenza) pari alle quote seguenti:

	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
Viaggiatori e piazzisti di 1ª categoria	L. 3.075	2.860
Piazzisti di 2ª categoria	» 2.375	2.010

Ove tale maggiorazione non risulti già in fatto acquisita, in tutto od in parte, da ciascun interessato, l'azienda dovrà introdurre, fermo restando il sistema di retribuzione in atto, quel qualsiasi correttivo di guadagno la cui applicazione metta il lavoratore in condizione di conseguire la maggiorazione di cui trattasi integralmente o sino a concorrenza; ciò a far tempo dal 1° ottobre c. a.

Per guadagno ai fini dell'articolo presente e del precedente art. 1, si intende tutto quanto il lavoratore percepisce quale corrispettivo della prestazione, eccettuato naturalmente la somma corrispondente alle spese vive da esso sostenute durante i periodi di viaggio (come ad esempio trasporti, alloggio e vitto).

Art. 3. — *Estensione ai viaggiatori e piazzisti di particolari norme dell'accordo interconfederale 27-10-1946.*

Si intendono estese ai viaggiatori e piazzisti le seguenti norme contenute nell'accordo interconfederale 27-10-1946 (1):

- 1) art. 13 - ferie degli impiegati;
- 2) art. 17 - comma 2° e 3° - 13ª mensilità;
- 3) art. 18 - computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità;
- 4) art. 19 - assegni familiari.

Art. 4. — *Disposizioni finali.*

Il presente accordo è stipulato nello spirito dell'accordo interconfederale 27-10-1946: si dà pertanto qui per ripetuto quanto previsto alla premessa di detto accordo ed all'art. 22 del medesimo.

ACCORDO 24 Gennaio 1947.

Addì 24 gennaio 1947, in Milano, tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano - Sindacato Viaggiatori e Piazzisti;

riunitisi per esaminare la situazione dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali in relazione a quanto stabilito al comma

(1) Si riproducono gli articoli dell'accordo interconfederale 27-10-1946 per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, le cui disposizioni sono state estese ai viaggiatori e piazzisti con il presente articolo:

Art. 13. — *Ferie degli impiegati e degli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparate).*

Il periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie è elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-1947, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggiori periodi feriali contrattualmente fissati.

Art. 17. — *Gratifica natalizia e 13ª mensilità.*

Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Art. 18. — *Computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità.*

Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità, si stabilisce quanto segue:

per l'anzianità maturata fino al 1° gennaio 1945, l'indennità è liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, esclusa la sola indennità di contingenza;

per l'anzianità maturata successivamente alla predetta data, l'indennità è liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennità di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto.

L'indennità sostitutiva del preavviso è comprensiva anche della indennità di contingenza.

Art. 19. — *Assegni familiari.*

Gli assegni familiari, per gli operai, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie, sono aumentati del 50 % limitatamente alle quote per i figli.

3 dell'art. 2 del concordato interconfederale 27-10-1946 per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori della industria;

richiamati il contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1937 e gli accordi 23-11-1945, 17-12-1945, 30-4-1946 e 12-11-1946 tra di esse stipulati per la perequazione delle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti;

hanno concordemente confermato che alle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti dovranno essere applicate le stesse percentuali di aumento concordato tra le Associazioni nazionali di categoria — in applicazione del sopracitato art. 2 comma 3 del concordato 27-10-1946 — per gli altri impiegati delle categorie merceologiche cui appartengono le aziende che li hanno alle dipendenze, con data di decorrenza uguale a quella stabilita per gli impiegati e con le stesse modalità applicative di cui all'accordo 12-11-1946 stipulate tra le parti sottoscritte.

ACCORDO 29 aprile 1947.

In Milano, addì 29 aprile 1947, tra l'Associazione Industriale Lombarda rappresentata, per delega dal suo Presidente Dott. Alighiero De Micheli, dall'Ing. Emilio Zacchi, assistito dal Dott. Agostino Serafino,

richiamati il contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1937 e l'accordo 23 novembre 1945 tra le parti stesse stipulato, si conviene quanto appresso:

Con decorrenza dalla data di stipulazione del presente accordo, la misura della diaria fissa dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali di cui all'art. 3 del citato accordo 23 novembre 1945, viene elevata a L. 1000 (mille) giornaliero.

A chiarimento dell'accordo di cui sopra si rende noto che la diaria può essere corrisposta, da parte delle ditte datrici di lavoro a piè di lista od in misura fissa da convenirsi fra le parti.

Agli effetti dell'applicazione delle condizioni contrattuali vigenti e cioè: in caso di mancato viaggio, ferie, 13^a mensilità, indennità di anzianità, i 2-5 della diaria saranno calcolati, come minimo, sulla base stabilita nell'accordo di cui sopra fermo restando le migliori situazioni di fatto.

ACCORDO 5 Agosto 1947.

In Milano addì 5 agosto 1947.

Tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano

richiamato gli accordi 23 novembre 1945, 17 dicembre 1945, 30 aprile 1946, 12 novembre 1946 e 29 aprile 1947, tra di esse stipulati relativamente alla perequazione delle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da Aziende Industriali;

richiamato il contratto Nazionale della Categoria 1-12-1937; visto il concordato per il rinnovo della tregua salariale stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro in data 30 maggio 1947; riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una applicazione concordata dei criteri di aggiornamento

dei minimi retributivi dei viaggiatori e piazzisti in applicazione delle disposizioni contenute nel sopra citato accordo interconfederale 30-5-1947;

si è addivenuti alla stipulazione del presente accordo collettivo a favore dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali della Prov. di Milano.

Art. 1. — Con decorrenza dal 1-6-1947 i minimi di guadagno medio mensile sin qui in atto (esclusa la sola contingenza depurata dalle quote trasferite a stipendio ai sensi dell'art. 2 del citato accordo interconfederale 30-5-1947), non potranno risultare inferiori ai livelli seguenti:

	Uomini	Donne
Viaggiatori e piazzisti di 1 ^a categoria	L. 19.200	15.900
Piazzisti di 2 ^a categoria	» 14.500	12.200

Art. 2. — Ciascun lavoratore interessato deve essere messo in condizione di conseguire nel periodo 1 giugno - 30 novembre 1947, rispetto al guadagno medio realizzato nel periodo 1 dicembre 1946-31 maggio 1947, una maggiorazione del guadagno medio mensile (esclusa la sola indennità di contingenza) pari alle quote seguenti:

	Uomini	Donne
Viaggiatori e piazzisti di 1 ^a categoria	L. 5.400	4.400
Piazzisti di 2 ^a categoria	» 4.000	3.350

Ove tale maggiorazione non risulti già in fatto acquisita in tutto o in parte da ciascun interessato, l'azienda dovrà introdurre, fermo restando il sistema di retribuzione in atto, quel qualsiasi correttivo di guadagno la cui applicazione metta il lavoratore in condizione di conseguire la maggiorazione di cui trattasi, integralmente o sino a concorrenza, e ciò a far tempo dal 1 giugno corrente anno.

Per guadagno ai fini dell'articolo presente e del precedente articolo 1) si intende tutto quanto il lavoratore percepisce quale corrispettivo delle prestazioni, eccettuata naturalmente la somma corrispondente alle spese vive da esso sostenute durante il periodo di viaggio (come, ad esempio trasporto, alloggio e vitto).

Art. 3. — I nuovi livelli minimi dei guadagni medi mensili di cui all'art. 1) sostituiscono quelli fino ad oggi in vigore e risultanti dall'applicazione dell'aumento generale del 35 % previsto dall'art. 2) 1° comma dell'accordo 27-10-46, ed esteso ai viaggiatori e piazzisti con l'accordo provinciale 12-11-46, nonché quello massimo del 15 % consentito dal 3° comma del citato art. 2) dell'accordo 27-10-46, a suo tempo concordato dalle competenti associazioni nazionali di categoria.

Per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende appartenenti ai settori industriali il cui ulteriore aumento previsto dal 3° comma dell'art. 2) dell'accordo 27-10-46 sia stato contenuto in misura inferiore al 15 % si procederà al necessario aggiornamento dei minimi di guadagno medio mensile applicando gli stessi criteri seguiti per la determinazione dei nuovi minimi di cui all'art. 1).

Anche le quote di aggiornamento delle retribuzioni di fatto di cui all'art. 2) nel caso che il predetto aumento previsto dal comma 3° dell'art. 2) dell'accordo 27-10-46 sia stato contenuto in misura inferiore al 15 %, dovranno essere calcolate in base alla misura dell'aumento allora concesso sempre seguendo i criteri adottati per la determinazione delle suddette quote.

Art. 4. — Per quanto non previsto del presente accordo, si rinvia alle disposizioni del concordato interconfederale per il rinnovo della tregua salariale 30 maggio 1947 che trova applicazione anche nei confronti dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali.

ACCORDO 15 giugno 1948.

In Milano, addì 15 giugno 1948, tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Milano — Sindacato dei Viaggiatori e Piazzisti — richiamati i precedenti accordi provinciali in materia di perequazione delle retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti, nonché il contratto collettivo nazionale di categoria 1-12-1937;

riconosciuta l'opportunità di addivenire ad un aggiornamento concordato dei minimi retributivi dei viaggiatori e piazzisti con riferimento alle disposizioni contenute nel concordato interconfederale dell'aprile 1948 per la rivalutazione dei minimi stipendiali delle categorie superiori degli impiegati dell'industria;

si è proceduto alla stipulazione del seguente accordo collettivo a favore dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali della provincia di Milano:

Art. 1. — *Nuovi livelli minimi dei guadagni medi mensili.*

Con decorrenza dal 1° aprile 1948 i minimi di guadagno globale medio mensile sin qui in atto (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori ai livelli seguenti:

	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
Viaggiatori e piazzisti di 1ª categoria	L. 26.500	23.500
Piazzisti di 2ª categoria	» 17.800	15.000

Art. 2. — *Coordinamento con le situazioni retributive di fatto.*

Il guadagno globale medio mensile per i viaggiatori e piazzisti retribuiti in tutto o in parte a provvigione o con altri elementi variabili, non potrà discendere al di sotto dei minimi di cui al precedente art. 1, aumentati della quota mensile di indennità di contingenza in atto.

Solo per i viaggiatori e piazzisti retribuiti esclusivamente con stipendio fisso, ove i loro stipendi di fatto risultino superiori ai minimi tabellari stabiliti con l'accordo provinciale 5 agosto 1947, verranno seguite, sempre con decorrenza 1° aprile 1948, le norme di cui in appresso:

1° — Nel caso in cui per effetto di accordi locali o di formale provvedimento scritto aziendale, successivamente all'applicazione dell'accordo interconfederale del 30 maggio 1947, risultino stabiliti collettivamente

aumenti sugli stipendi, tali aumenti, indipendentemente dalla loro denominazione o caratteristica, saranno integralmente assorbiti dai nuovi minimi sino a concorrenza del loro importo;

2° — Nel caso in cui, con provvedimento scritto, l'azienda abbia riconosciuto un superminimo di merito, il quale sia effettivamente tale, indipendentemente dalla sua denominazione, tale superminimo sarà mantenuto in cifra assoluta e riportato sul nuovo minimo tabellare;

3° — In tutti gli altri casi, allo scopo di evitare ogni discussione sulla natura dei superminimi, questi saranno assorbiti, a prescindere dalla data in cui siano stati costituiti, secondo i criteri di cui appresso:

a) per i viaggiatori e piazzisti di 1ª categoria le quote di superminimo, che siano pari o inferiori alla differenza fra il nuovo ed il vecchio minimo, si presumono per il 42,50 % del loro importo attribuibili a rivalutazione anticipata, e, come tali, saranno assorbite, mentre per il rimanente 57,50 % si presumono attribuibili a merito, e, come tali, saranno riportate in cifra assoluta sul nuovo minimo tabellare di cui al presente accordo. Per le quote di superminimo, che superino l'importo della differenza tra il nuovo ed il vecchio minimo, si procederà secondo le modalità anzidette entro i limiti dell'importo stesso, e l'eccedenza verrà riportata, anch'essa in cifra assoluta, sul nuovo minimo tabellare;

b) per i piazzisti di 2ª categoria le percentuali di assorbimento e di riporto dei superminimi, sempre nei limiti della differenza fra il nuovo ed il vecchio minimo, sono rispettivamente fissate nel 20 % e nell'80 %, salva l'osservanza delle altre disposizioni contenute nel precedente capoverso sub. a).

Art. 3. — *Definizione del guadagno globale medio mensile.*

Per guadagno globale medio mensile ai fini dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, si intende la media mensile di tutto quanto il lavoratore percepisce nell'anno solare quale corrispettivo delle prestazioni, eccettuate, naturalmente, le somme corrispondenti alle spese vive da esso sostenute durante i periodi di viaggio (come ad esempio: trasporti, alloggio e vitto).

Chiarimento a verbale.

Le norme di cui al punto 3° dell'art. 2 si applicano anche alle situazioni previste dal punto 1° del medesimo articolo che siano state costituite anteriormente al 30 maggio 1947.

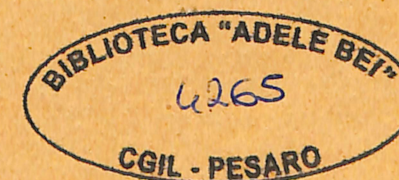
INDICE

Contratto collettivo 1° dicembre 1937 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali:

Assunzione	pag. 1
Contratto a termine	» 1
Periodo di prova	» 2
Benemerienze nazionali	» 2
Ferie	» 3
Permessi	» 3
Retribuzioni	» 4
Tredicesima mensilità	» 4
Trasferimenti	» 4
Tutela della maternità	» 5
Trattamento di malattia	» 5
Servizio militare	» 6
Doveri del viaggiatore o piazzista	» 7
Provvedimenti disciplinari	» 7
Preavviso di licenziamento e di dimissioni	» 8
Indennità di licenziamento	» 8
Previdenza	» 10
Indennità in caso di morte	» 10
Risoluzione del rapporto	» 11
Cessione o trasformazione d'azienda	» 11
Certificato di lavoro	» 11
Inscindibilità delle disposizioni del contratto	» 11
Sostituzione degli usi	» 12
Disposizioni generali	» 12
Qualifica	» 12
Stipendi	» 12
Provvigioni	» 13
Riposo settimanale	» 14
Diarie	» 14
Risoluzione del rapporto per mancati viaggi	» 15
Norme speciali	» 15
Decorrenza e durata del contratto	» 15
Contratto collettivo 13 gennaio 1941. — Regolamento della previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali	» 16
Tabella dei minimi di stipendio per gli impiegati dell'industria in vigore dal 1° aprile 1948 (accordo 14-4-1948)	» 22

ACCORDI INTEGRATIVI per la provincia di Milano

Accordo 23 novembre 1945. — Minimi garantiti - Aggiornamento retribuzioni di fatto - Diarie	» 23
Accordo 17 dicembre 1945. — Minimi garantiti	» 24
Accordo 30 aprile 1946. — Aumento retribuzioni di fatto - Indennità in caso di dimissioni	» 25
Accordo 12 novembre 1946. — Minimi garantiti - Aggiornamento retribuzioni di fatto - Ferie - 13ª mensilità - Computo della retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità - Assegni familiari	» 26
Accordo 24 gennaio 1947. — Perequazione retribuzioni	» 27
Accordo 29 aprile 1947. — Conteggio della diaria fissa	» 28
Accordo 5 agosto 1947. — Minimi salariali	» 28
Accordo 15 giugno 1948. — Minimi salariali	» 30



ACCORDI E CONTRATTI DI LAVORO

Collezione Pirola

- N. 2001. — **Viaggiatori e piazzisti di aziende commerciali.** - Contratto nazionale 15 maggio 1928 e successive modificazioni. Edizione 1950 . . . L. 100.—
- N. 2017. — **Dirigenti di aziende commerciali.** - Contratto nazionale 18 novembre 1948 e regolamento della previdenza. Edizione 1950 . . . L. 100.—
- N. 2020. — **Agenti e rappresentanti delle ditte industriali e commerciali.** - Accordo 17 novembre 1938, modificato il 29 ottobre 1947. Statuto Ente Assistenza. Regolamento previdenza. Edizione 1949 . . . L. 80.—
- N. 2023. — **Metalmeccanici.** - Contratto nazionale 25 giugno 1948 per impiegati ed operai. Edizione 1948 . L. 120.
- N. 2032. — **Viaggiatori e piazzisti di aziende industriali.** - Contratto nazionale 1° dicembre 1937 e successive modificazioni. Regolamento di previdenza. Accordi integrativi per la provincia di Milano. Edizione 1950 . . . L. 100.
- N. 2034-b. — **Dirigenti di aziende industriali.** - Contratto nazionale 31 dicembre 1948. Trattamento economico. Cassa previdenza. Assicurazione vita. Edizione 1950 . . . L. 150.
- N. 2042. — **Impiegati dell'industria.** - Contratto nazionale 5 agosto 1937. Previdenza. Trattamento economico. Minimi di stipendio. Edizione 1949. L. 120.
- N. 2054. — **Abbigliamento.** - Contratto nazionale 1° luglio 1948 per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento. Edizione 1948 . . . L. 120.—
- N. 2057. — **Legno e sughero.** - Contratto nazionale 28 dicembre 1948 per gli operai addetti alle industrie del legno e sughero. Edizione 1949 . L. 80.—
- N. 2058. — **Aziende commerciali.** - Contratto nazionale e disposizioni correlative compreso il trattamento salariale per la provincia di Milano. Edizione gennaio 1950 . . . L. 150.—
- N. 2059. — **Aziende di Credito.** - Contratto nazionale 14 novembre 1949, per gli impiegati, le impiegate e i commessi . . . L. 120.—